

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 1054

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori SANTINI, VICECONTE, SACCONI, COLLI,
SARO, ANTONIONE, TADDEI, SCARPA BONAZZA BUORA,
GHIGO, VENTUCCI, PIANETTA, DIVINA, BETTAMIO,
BIANCONI, MORRA, DE GREGORIO, CARRARA e BENVENUTO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 OTTOBRE 2006 (*)

**Disposizioni per la valorizzazione e la tutela
dei territori montani**

() Testo ritirato dal presentatore.*

ONOREVOLI SENATORI. - La promozione dello sviluppo delle zone montane costituisce un impegno sancito dall'articolo 44 della nostra Carta costituzionale. Questa premessa è fondamentale per comprendere l'esigenza, da più parti sentita, di una revisione della vigente normativa sulla montagna italiana.

Oggi la disciplina principale della montagna si ritrova nelle disposizioni della legge 31 gennaio 1994, n. 97, che ha indubbiamente svolto una funzione meritoria nei confronti delle zone montane. Tuttavia, l'impianto complessivo di questa legge necessita di revisioni e integrazioni, sia perché in alcune parti la legge n. 97 non è riuscita a produrre i benefici effetti che da essa si attendevano, sia per tener conto della specificità di alcuni territori montani particolarmente svantaggiati, sia perché i mutamenti del quadro costituzionale nel frattempo intervenuti impongono di procedere all'adeguamento di questa normativa con il nuovo riparto di competenze tra lo Stato e le regioni.

Non poco si è fatto per la montagna, ma molto si deve ancora fare. È evidente, infatti, che la montagna italiana soffre tutt'oggi di una sensibile emarginazione, che con la sempre crescente globalizzazione dei mercati commerciali e produttivi appare destinata ad aumentare progressivamente. Soprattutto, si è avuto modo di verificare che nell'ambito delle zone di montagna esistono profondi squilibri: esiste una montagna ricca e piena di risorse, ma esiste una fetta considerevole di comuni montani (circa 1350) che vivono in una situazione di notevole disagio economico, sociale e strutturale. Si riflette poi, anche nelle zone montane, il divario presente nel Paese tra le aree del Centronord e le aree del Mezzogiorno.

Tali considerazioni, che hanno trovato recente conferma in un rapporto del Centro studi investimenti sociali (CENSIS) sul valore aggiunto della montagna italiana, sarebbero di per sé sufficienti a giustificare un nuovo e più penetrante intervento legislativo finalizzato al recupero ed alla promozione delle zone montane. Ad esse ora si aggiunge la nuova dimensione europea assunta dalla montagna. A tale proposito si riportano di seguito le Conclusioni della Presidenza italiana adottate nel corso dell'incontro ministeriale su «La specificità delle zone montane nell'Unione europea» (Taormina 14-15 novembre 2003):

«1. I partecipanti riconoscono che gli ambienti montani non devono essere qualificati soltanto come aree svantaggiate, poiché essi si presentano anche come una notevole fonte di risorse per il territorio dell'Unione, soprattutto nei settori delle acque, delle foreste, dell'agricoltura, del paesaggio, del turismo, della biodiversità, delle tradizioni culturali, dei prodotti tipici;

2. I partecipanti ritengono che la valorizzazione delle zone montane, incluse le aree protette, può contribuire in modo efficace a salvaguardare, tutelare e migliorare la qualità dell'ambiente, a proteggere la salute dell'uomo, nonché ad assicurare la gestione sostenibile delle risorse naturali, così come previsto dall'articolo III-129 del Progetto di Trattato che istituisce una Costituzione per l'Europa;

3. I partecipanti riconoscono che il rafforzamento dei vantaggi economici delle zone montane meno favorite può potenziare l'accesso ai servizi per la persona, la famiglia e le aziende;

4. I partecipanti ritengono che il principio della sussidiarietà, così come riaffermato

nell'articolo I-9 del Progetto di Trattato che istituisce una Costituzione per l'Europa, impone di potenziare il dialogo e la partecipazione delle comunità locali, al pari degli abitanti delle zone di montagna, alla elaborazione ed alla gestione delle politiche dell'Unione europea inerenti l'argomento;

5. I partecipanti riconoscono che gli svantaggi di natura geografica e la maggiore difficoltà di accesso alle infrastrutture e ai servizi, che caratterizzano le zone montane, incidono sensibilmente sul fenomeno di un graduale spopolamento di alcune parti di questi territori. Queste aree invece devono preservare e potenziare il loro patrimonio di culture e di tradizioni;

6. I partecipanti raccomandano che, nello spirito di una sempre più concreta attuazione sul territorio del principio di sussidiarietà, vengano potenziati i rapporti oggi esistenti tra l'Unione europea, gli Stati membri e gli organismi locali rappresentativi delle comunità di montagna;

7. I partecipanti concordano sulla opportunità che l'Unione elabori iniziative idonee ad accrescere il livello di sviluppo delle zone montane, preservando comunque le aree protette;

8. I partecipanti raccomandano che vengano individuati interventi per valorizzare le risorse specificamente connesse alle zone montane, quali l'acqua, le foreste, l'agricoltura, il paesaggio, il turismo, la biodiversità, le tradizioni culturali, la tutela dei prodotti tipici;

9. I partecipanti concordano sul fatto che, attraverso la protezione e la valorizzazione delle zone montane, si possa contribuire in modo efficace a salvaguardare e migliorare la qualità dell'ambiente nel suo complesso, a proteggere la salute dell'uomo, nonché ad utilizzare in modo più razionale le risorse naturali provenienti dalla montagna europea, secondo il criterio dello sviluppo sostenibile;

10. I partecipanti raccomandano che l'Unione e i Paesi membri, attraverso la ridu-

zione degli svantaggi che caratterizzano le zone montane ed il sostegno alle loro potenzialità, possano contribuire ad attenuare il fenomeno attuale di un progressivo spopolamento di alcune parti delle zone montane».

Sulla base di queste premesse, occorre modificare qualcosa rispetto alla filosofia del passato: è necessario cioè prevedere delle griglie che consentano di indirizzare gli interventi e le agevolazioni verso le aree più disagiate e con una più elevata potenzialità di sviluppo, in modo da evitare che una serie di interventi a pioggia possano ricadere su territori non propriamente bisognosi di sostegno.

In questa ottica, con il presente provvedimento:

a) si riafferma il valore della montagna, anche nel contesto europeo e si dettano disposizioni che sono riferibili alla competenza esclusiva (o concorrente) dello Stato (articolo 1);

b) viene introdotta la nuova categoria dei comuni ad alta specificità montana (articolo 2, comma 1), che rappresentano le aree di montagna più suscettibili di sviluppo, sulle quali occorre canalizzare la maggior parte degli interventi. Questi comuni, che secondo la ricerca del CENSIS sono circa un quarto dei comuni montani (1350), vengono individuati attraverso una serie di parametri non soltanto altimetrici ed economici, ma anche riferibili alla situazione di degrado ambientale, all'indice di spopolamento, al reddito *pro capite* dei residenti; a questi comuni viene riservata l'assegnazione di una quota del Fondo per la montagna non inferiore al 10 per cento dello stanziamento annuale (articolo 3);

c) viene introdotto un nuovo strumento di programmazione degli interventi da effettuare nelle zone montane, il Piano nazionale delle aree montane, approvato con valenza triennale dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), previa intesa con la Conferenza unificata, su

proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali, sentito il Ministro per i beni e le attività culturali e gli altri Ministri competenti. Questo strumento appare indispensabile per assicurare omogeneità e coordinamento dei vari interventi da predisporre in favore delle diverse zone montane (articolo 4);

d) viene prevista la possibilità di approvare singoli progetti speciali in favore della montagna, di valenza interregionale e con particolare riferimento alle aree comprensive di comuni ad alta specificità montana. Anche questo è uno strumento innovativo, che dovrebbe consentire la predisposizione di interventi mirati su macroaree montane, perseguendo obiettivi legati alla sicurezza ambientale, al riassetto idrogeologico, alla sistemazione idraulico-forestale, all'uso sostenibile delle risorse idriche, alla tutela ed alla conservazione del patrimonio artistico e monumentale, alla valorizzazione del patrimonio culturale e delle tradizioni locali delle popolazioni montane (articolo 7);

e) vengono notevolmente potenziati il ruolo e le funzioni dell'Osservatorio per la montagna, che curerà la promozione di campagne di informazione e di ricerca sui problemi delle zone montane, di attività di ricerca e di sperimentazione di modelli a basso costo per la erogazione e la gestione dei servizi pubblici nelle aree montane, la promozione di progetti di valorizzazione degli itinerari storici e culturali delle zone montane, la raccolta e diffusione delle migliori pratiche (articolo 5);

f) in seno all'Osservatorio, viene prevista la creazione di uno speciale organismo consultivo, denominato «Consulta femminile per i problemi delle donne in montagna»,

al fine di acquisire pareri e suggerimenti sulle iniziative che possano implementare la specificità femminile nei processi di sviluppo delle aree montane (articolo 5, comma 4);

g) viene introdotta una disciplina organica ed esauriente dell'Ente italiano montagna, istituito dal comma 1279 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (articolo 6).

L'articolato prevede, poi, una serie di disposizioni con riferimento a diversi settori di intervento in favore, per la maggior parte, dei comuni ad alta specificità montana, che sono quelli più meritevoli di sostegno. Il disegno di legge, tuttavia, non intende dettare norme in tutti i settori che possono interessare le zone montane, poiché occorrerebbero rilevanti stanziamenti sul piano finanziario che oggi non sono consentiti alla luce della particolare situazione economica del Paese.

Si tratta, evidentemente, di una gamma di normative assai articolata, che attraversa settori differenziati della nostra legislazione. Ma questa conseguenza, a ben considerare, è inevitabile in quanto la montagna in sé non è una materia unica ed omogenea, bensì raccoglie e contiene profili che di volta in volta sono riferibili a materie diverse. La stessa legge n. 97 del 1994 si era dovuta occupare di molti degli aspetti sui quali oggi ritorna il presente disegno di legge; ciò che interessa sottolineare è il fatto che non viene intaccato nessun ambito attribuito alla competenza regionale esclusiva, così come definita dal novellato articolo 117 della Costituzione. Ciò vuol dire, altresì, che ciascuna regione, nell'esercizio di siffatte competenze residuali, potrà dettare proprie norme che abbiano ad oggetto i territori montani, rispettando ovviamente il dettato costituzionale dell'articolo 44 ed integrando i contenuti della legislazione statale.

Articolo 1. Il primo articolo del nuovo disegno di legge sancisce che la tutela e la valorizzazione delle aree montane costituiscono un obiettivo prioritario della politica di svi-

luppo nazionale, cui concorrono, secondo le rispettive competenze, lo Stato, le regioni, le province autonome e gli enti locali.

Il comma 2 dell'articolo in questione indica gli obiettivi da conseguire e le finalità di carattere generale che giustificano oggi un nuovo intervento del legislatore. Si tratta di sostenere la vita delle famiglie residenti nei territori montani allo scopo di evitarne lo spopolamento e contenere la tendenza all'invecchiamento della popolazione, di promuovere e valorizzare le tradizioni economiche e culturali locali, di rimuovere gli squilibri economici e sociali esistenti rispetto ai territori non montani, nonché di garantire l'effettivo esercizio dei diritti e l'agevole accesso ai servizi pubblici essenziali di coloro che risiedono in montagna.

Al comma 4 è stata prevista espressamente la salvaguardia delle potestà legislative attribuite alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e Bolzano, chiamate ad applicare la nuova legge secondo le disposizioni dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.

Infine al comma 5 si prevede che, in seno all'Unione europea, lo Stato e, per quanto di loro competenza, le regioni e le province autonome promuovono le azioni dirette al riconoscimento della specificità delle zone montane ed alla loro valorizzazione in sede comunitaria. La norma è volta a riconoscere la nuova posizione di tali soggetti non solo nel quadro dell'ordinamento interno, bensì anche nella prospettiva comunitaria, laddove ciò sia consentito dall'attuale riparto delle competenze riconosciute in favore di questi soggetti.

Articolo 2. Questa disposizione è una delle più rilevanti nel corpo del disegno di legge, poiché contiene la definizione delle zone montane alle quali sarà applicabile la nuova disciplina, introducendo una nuova categoria di enti montani, il comune ad alta specificità montana. La disposizione prevede appunto che, fatte salve in ogni caso le competenze

legislative regionali, si intende per comune ad alta specificità montana il comune montano che per particolari situazioni oggettive di svantaggio e per le rilevanti potenzialità di sviluppo è individuato e riconosciuto come tale in ragione dei criteri indicati nel comma 3 dello stesso articolo.

Secondo il criterio ispiratore del disegno di legge è fondamentale selezionare, nell'ambito più generale delle zone montane, questa nuova categoria, cioè quella dei comuni ad alta specificità montana, che si riferisce a quei comuni che attualmente presentano le maggiori potenzialità di sviluppo e che, sia per collocazione territoriale, sia per la loro situazione socio-economica, necessitano dei maggiori interventi da parte dello Stato.

Al fine di garantire l'indispensabile uniformità nella classificazione suddetta, viene attribuito al Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali il compito di definire i criteri per la individuazione dei comuni ad alta specificità montana, di concerto con il Ministro dell'interno e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.

I criteri per l'individuazione dei comuni ad alta specificità montana dovranno tenere conto della dimensione territoriale, della dimensione demografica, dell'indice di spopolamento, del reddito medio *pro capite*, del tasso di disoccupazione, della pendenza dei terreni, dell'altimetria del territorio comunale, della distanza dal capoluogo di provincia, delle presenze turistiche, della situazione di oggettivo svantaggio di entità amministrative poste in aree di confine o in contiguità con il territorio di regioni o province autonome, delle attività produttive extra-agricole, dell'altitudine del capoluogo del comune.

Le regioni, in attuazione dei criteri fissati dal decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali ai sensi dei commi 2 e 3 della disposizione, provvedono alla classificazione del territorio montano di riferimento, individuando i comuni o le frazioni

di comune ad alta specificità montana. Le regioni possono applicare correttivi nella individuazione dei comuni ad alta specificità montana evidenziando specifiche condizioni di differenziazione ed esigenze di sviluppo, con riferimento al livello di svantaggio risultante dall'applicazione dei suddetti criteri e parametri, determinate da eventi naturali e socioeconomici o da particolari contesti, quali la situazione amministrativa in aree montane di confine o in contiguità con regioni a statuto speciale o province autonome. È anche prevista la possibilità di chiedere alla regione che, sulla scorta degli stessi criteri utilizzati per l'individuazione dei comuni ad alta specificità montana, per una frazione del territorio di un comune sia prevista una classificazione diversa da quella attribuita al comune nel suo complesso.

Articolo 3. Il Fondo nazionale per la montagna, già previsto dall'articolo 2 della legge n. 97 del 1994, e successive modificazioni, viene trasformato nel Fondo nazionale per gli interventi nelle aree montane, nel quale confluiranno tutti gli stanziamenti previsti dalla normativa vigente. La principale novità rispetto alla disposizione precedente riguarda l'introduzione della riserva di una quota non inferiore al 10 per cento destinata al finanziamento dei progetti speciali di valenza interregionale previsti nell'articolo 7 del disegno di legge. I criteri relativi all'impiego delle risorse provenienti dal Fondo sono stabiliti dalle regioni.

Articolo 4. La disposizione introduce un nuovo strumento di programmazione destinato a favorire lo sviluppo delle zone montane, cioè il Piano nazionale delle aree montane. Il Piano, di valenza triennale, viene approvato dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), previa intesa con la Conferenza unificata, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro delle

politiche agricole alimentari e forestali, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministro dello sviluppo economico ed il Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali, sentito il Ministro per i beni e le attività culturali e gli altri Ministri competenti.

Nel Piano dovranno essere definiti gli obiettivi della politica nazionale per la montagna, mediante l'elaborazione delle linee strategiche fondamentali per la valorizzazione e lo sviluppo dei territori montani, con particolare riferimento ai comuni ad alta specificità montana.

I contenuti del Piano, che deve essere annualmente adeguato alle risorse effettivamente disponibili, costituiscono documento preliminare per la predisposizione dei provvedimenti statali che compongono la manovra di finanza pubblica.

Articolo 5. Con questa disposizione si disciplinano la costituzione e le funzioni dell'Osservatorio per la montagna, organismo già istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 dicembre 2000. L'Osservatorio curerà in particolare la promozione: di campagne di informazione e di ricerca sui problemi delle zone montane, anche con riferimento alla specificità della montagna in ambito comunitario ed internazionale; di attività di ricerca e di sperimentazione di modelli a basso costo per la erogazione e la gestione dei servizi pubblici nelle aree montane, compatibili con i contesti territoriali a scarsa densità abitativa di progetti di valorizzazione degli itinerari storici e culturali delle zone montane; di progetti di sperimentazione e di ricerca applicata ai contesti territoriali delle zone montane; delle procedure di raccolta e diffusione delle «migliori pratiche»; di ricerche e di progetti relativi: 1) alla gestione del patrimonio agro-silvopastorale; 2) alla tutela ed alla valorizzazione del patrimonio della flora e della fauna selvatica e domestica; 3) ad un miglioramento

delle coltivazioni tradizionali; 4) allo sviluppo della pastorizia; 5) allo sviluppo delle forme di turismo sostenibile; può inoltre dare pareri sui problemi dei territori montani.

L'Osservatorio collabora con il Comitato tecnico interministeriale per la montagna, istituito con delibera del CIPE del 13 aprile 1994, al fine di perseguire una gestione integrata delle politiche nazionali per la montagna, e con gli eventuali Osservatori regionali.

In seno all'Osservatorio, con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali di concerto con il Ministro per i diritti e le pari opportunità, viene istituita, senza ulteriori oneri per lo Stato, la Consulta femminile per i problemi delle donne in montagna. La Consulta esprime parere su tutte le iniziative, sia di carattere legislativo che progettuale, riguardanti l'implementazione della specificità femminile nei processi di sviluppo delle aree montane.

Articolo 6. Questa disposizione disciplina l'Ente italiano montagna, istituito dal comma 1279 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. L'Ente viene qualificato come ente di ricerca e svolge i compiti già attribuiti all'Istituto nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna dalla legge 7 agosto 1997, n. 266. Oltre a questi compiti, esercita funzioni di servizio e di supporto scientifico per la individuazione delle linee di indirizzo finalizzate alle politiche di sviluppo e di conoscenza del territorio montano, nonché per la consulenza tecnico-scientifica degli organismi nazionali e regionali in relazione alle competenze attribuite con la presente legge. L'Ente inoltre: *a)* assicura il coordinamento scientifico delle attività istituzionali all'estero riguardanti il settore montano; *b)* predispone, anche mediante il coordinamento di attività svolte da altri soggetti pubblici e privati, progetti speciali finalizzati allo sviluppo economico e sociale, nonché alla sicurezza ambientale delle zone montane, al miglioramento della viabilità e

dei trasporti locali, all'uso sostenibile delle risorse, alla conservazione e valorizzazione delle tradizioni culturali delle popolazioni montane; *c)* realizza programmi di ricerca sui problemi delle zone montane, anche con riferimento alla specificità della montagna in ambito comunitario ed internazionale; *d)* svolge attività di ricerca e di sperimentazione di modelli a basso costo per l'erogazione e la gestione dei servizi pubblici nelle zone montane, compatibili con i contesti territoriali a scarsa densità abitativa; *e)* elabora programmi di valorizzazione degli itinerari storici e culturali delle zone montane.

Presso l'Ente è costituita la banca dati della montagna.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'università e della ricerca, verranno previste le modalità di funzionamento, gli organi di amministrazione e di controllo, nonché la dotazione organica dell'Ente.

L'Ente è sottoposto alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero dell'università e della ricerca.

Il finanziamento dell'Ente è assicurato dal fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, da un contributo annuo di 500.000 euro a carico della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché da ogni altro contributo o provento delle regioni e di organismi pubblici e privati.

Articolo 7. Altra innovazione del disegno di legge è costituita dalla introduzione dei progetti speciali, che possono essere presentati, in attuazione degli obiettivi prefissati dal Piano nazionale delle aree montane, anche su iniziativa delle regioni, delle province autonome e degli altri enti pubblici o di associazioni senza scopo di lucro. I progetti speciali in favore della montagna devono tradursi in un complesso di interventi mirati, organici e coordinati, di valenza interregionale, in favore di territori montani disagiati,

con particolare riferimento alle aree comprensive di comuni montani ad alta specificità montana ed alle aree di confine o poste in contiguità con regioni o province autonome.

Gli interventi previsti nei progetti speciali dovranno perseguire prioritariamente gli obiettivi legati allo sviluppo delle attività economiche e sociali, anche mediante la garanzia di adeguati servizi per la collettività, alla sicurezza ambientale delle zone montane, al riassetto idrogeologico, alla sistemazione idraulico-forestale, al miglioramento delle vie d'accesso e dei trasporti locali, all'uso sostenibile delle risorse idriche, allo sviluppo dell'economia locale e ad interventi volti al sostegno dell'industria turistica dell'area, alla valorizzazione ed alla conservazione del patrimonio monumentale, architettonico, artistico, civile, religioso, all'edilizia rurale, ai centri storici ed al paesaggio montano, alla valorizzazione del patrimonio culturale e delle tradizioni locali delle popolazioni montane.

Il CIPE, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, d'intesa con la Conferenza unificata, approva i progetti speciali in favore della montagna e ne dispone il finanziamento a valere sulla quota riservata delle risorse previste dal «Fondo nazionale per gli interventi nelle aree montane» di cui all'articolo 3 del disegno di legge, privilegiando le iniziative considerate prioritarie per lo sviluppo delle aree ad alta specificità montana e quelle che prevedono una partecipazione finanziaria, superiore al trenta per cento della spesa complessiva, da parte del soggetto che ha presentato il progetto.

Inoltre, ai fini della prevenzione dei dissesti territoriali e degli incendi boschivi si demanda al Corpo Forestale dello Stato l'attuazione di speciali progetti finalizzati alla realizzazione del catasto delle aree percorse dal fuoco.

Articolo 8. La disposizione riprende in parte il contenuto del vigente articolo 9 della legge n. 97 del 1994, conservando la possibilità che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al fine di rafforzare e ripristinare le funzioni della foresta, attribuiscono alle comunità montane ed ai comuni montani finanziamenti per interventi di forestazione o di agricoltura eco-compatibile nell'ambito del piano forestale nazionale, nonché finanziamenti, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio, le quote di parte nazionale previste dai regolamenti comunitari a completamento delle erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e di programmi comunitari, anche in tema di pari opportunità.

Al comma 2 viene confermata anche la possibilità per i consorzi di miglioramento fondiario, costituiti ai sensi degli articoli 71 e seguenti del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e promossi dalle comunità montane, nonché per le associazioni di proprietari riconosciute idonee e finalizzate al rimboschimento, alla tutela ed alla migliore gestione dei boschi, di beneficiare di contributi statali, nell'ambito delle ordinarie disponibilità di bilancio, definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze, commisurati agli oneri derivanti dalle suddette attività, purché siano ritenute di interesse generale e assunte mediante apposite convenzioni pluriennali.

Tutte le forme di gestione indicate nel presente articolo continuano a poter godere dei benefici previsti dall'articolo 139 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, a condizione che le superfici silvo-pastorali interessate abbiano un'estensione di almeno cinque ettari.

Articolo 9. La disposizione è dedicata al potenziamento del sistema informativo della montagna (SIM), cui viene attribuito carattere prioritario nell'ambito dell'attuazione dei piani di sviluppo informatico delle pubbliche amministrazioni.

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali può stipulare accordi con altre pubbliche amministrazioni, ovvero con soggetti privati operanti nel settore informatico e telematico, al fine di assicurare la massima diffusione ed integrazione dei servizi telematici già esistenti in seno alla pubblica amministrazione, attraverso le infrastrutture tecnologiche ed organizzative del sistema informativo della montagna.

Gli sportelli del sistema informativo della montagna presso gli enti locali potranno essere utilizzati per l'emissione delle carte di identità elettroniche e delle carte nazionali dei servizi, tramite connessione al Centro nazionale per i servizi demografici previa autorizzazione del Ministero dell'interno. Detti sportelli potranno fungere da punti di accesso dei tecnici e degli esercenti la professione notarile per l'invio certificato e documentato degli atti di variazione ipo-catastale, quali determinati dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Articolo 10. La disposizione estende la possibilità per i comuni di utilizzare le aree espropriate anche per la realizzazione di impianti produttivi di carattere agricolo (articolo 27, sesto comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni).

Articolo 11. La norma prevede che, al fine di favorire l'accesso dei giovani alle attività agricole, l'Istituto di servizi per il mercato agricolo e alimentare (ISMEA), nell'esercizio dei propri compiti istituzionali, attribuisce priorità agli acquisti di terreni proposti dai coltivatori diretti di età compresa tra i 18 e i 35 anni, residenti nei comuni montani, nella ripartizione dei fondi destinati alla formazione della proprietà coltivatrice e delle disponibilità finanziarie annuali.

La disposizione è applicabile alle cooperative agricole previste dall'articolo 16 della legge 14 agosto 1971, n. 817, che hanno sede nei comuni montani e nelle quali la compagine dei soci sia composta per almeno il 40 per cento da giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni residenti in comuni montani, nonché alle cooperative agricole nelle quali la compagine dei soci cooperatori sia composta almeno per il cinquanta per cento da donne.

Articolo 12. Questa disposizione introduce la certificazione di ecocompatibilità e il marchio di garanzia per i boschi e per le formazioni forestali create nei territori montani con specie indigene di pregio e a lungo ciclo di maturazione. È previsto che entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza unificata, stabilisca con proprio decreto i criteri, le modalità e i diritti per il rilascio e per l'uso della certificazione e del marchio previsti nel presente articolo.

Ferme restando le competenze regionali in materia di foreste, le funzioni ed i compiti di controllo relativi alla certificazione di ecocompatibilità ed al corretto uso del marchio di garanzia di cui al presente articolo sono esercitate dal Corpo forestale dello Stato.

Articolo 13. La disposizione si riferisce ad una serie di misure dirette a migliorare l'erogazione di alcuni servizi pubblici nelle zone montane. In particolare si prevede che:

a) il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con gli altri Ministri competenti, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispone un piano dei servizi degli uffici territoriali delle Agenzie fiscali che, ad invarianza di spesa e nel quadro delle attività di decentramento già in atto, garantisca una razionale dislocazione

degli stessi sul territorio montano e ne consente l'agevole accesso;

b) il Ministero delle comunicazioni, quale autorità di regolamentazione del settore postale, ai sensi della vigente normativa vigila affinché il fornitore del servizio universale postale, nell'ambito degli obblighi da esso derivanti, tenga in particolare considerazione le zone montane;

c) nei comuni montani, d'intesa tra gli enti interessati, possono essere istituiti centri multifunzionali nei quali concentrare una pluralità di servizi, quali i servizi ambientali, energetici, scolastici, artigianali, turistici, di comunicazione, di volontariato e di associazionismo culturale, commerciali e di sicurezza. Per lo svolgimento delle loro attività i centri multifunzionali possono stipulare convenzioni e contratti di appalto con gli imprenditori agricoli, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

Articolo 14. La disposizione si occupa di alcuni interventi in materia di associazionismo sociale nell'ambito dei comuni ad alta specificità montana. In primo luogo, si prevede che tra i compiti attribuiti all'Osservatorio nazionale per il volontariato, istituito dall'articolo 12 della legge 11 agosto 1991, n. 266, vi sia anche quello di approvare progetti sperimentali per la realizzazione di interventi nei predetti comuni.

La disposizione prevede inoltre che tra le finalità del Fondo per le politiche sociali, istituito con l'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è inclusa la stipula di convenzioni, ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381, nonché dell'articolo 7 della legge 11 agosto 1991, n. 266, con le associazioni sociali e di volontariato operanti nei comuni ad alta specificità montana, per finalità di sostegno alle popolazioni locali.

Articolo 15. In materia di comunicazione, la norma prevede anzitutto la trasmissione, da parte della concessionaria del servizio

pubblico radiotelevisivo e nell'ambito del contratto di servizio, di appositi programmi radiotelevisivi per gli utenti che risiedono nei comuni ad alta specificità montana.

Dispone anche che l'installazione, manutenzione e gestione degli impianti radiotelevisivi e di telefonia situati nei medesimi comuni siano a totale carico degli enti gestori.

Inoltre, il comma 3, nel richiamare gli obblighi di servizio universale, colloca i consumatori residenti nei detti comuni tra quelli con esigenze sociali particolari ai fini dell'applicazione di formule tariffarie di favore, ai sensi dell'articolo 59 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.

Infine, si prescrive che il potenziamento delle linee elettriche a case sparse e piccoli agglomerati situati in territorio montano avvenga senza oneri aggiuntivi, salvi i costi tributari.

Articolo 16. In materia di lavori pubblici, si prevede che nei comuni montani, per le opere di competenza statale di importo non superiore a 750.000 euro, gli enti appaltanti possono ricorrere alla licitazione privata con procedura semplificata.

Per l'affidamento degli stessi lavori, che siano finalizzati al ripristino di opere già esistenti e danneggiate da calamità naturali o da eventi connessi al dissesto idrogeologico delle aree montane, gli enti appaltanti possono procedere mediante trattativa privata, in deroga a quanto previsto dall'articolo 57 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, previo esperimento di gara informale con l'invito di almeno cinque imprese prioritariamente locali. Per i lavori di importo non superiore a 200.000 euro, il numero delle imprese da invitare può essere ridotto a tre.

Articolo 17. Poiché uno dei principali fattori di svantaggio delle zone di montagna è rappresentato dalla scarsità delle strutture di collegamento, con questa disposizione si pre-

vede che, al fine di agevolare la viabilità e mobilità in montagna e tenendo conto della necessità di ridurre gli effetti negativi ed i rischi derivanti dal traffico nelle zone montane ad un livello tollerabile per l'uomo, la fauna, la flora ed il loro *habitat*, nella legge finanziaria viene annualmente destinata una quota del 10 per cento del Fondo di cui all'articolo 54 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, per la progettazione di opere di viabilità e mobilità nei territori montani.

Articolo 18. La disposizione riprende il dettato del vigente articolo 21 della legge n. 97 del 1994 e prevede che per le istituzioni scolastiche di scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado, ubicate nei comuni ad alta specificità montana, sono consentite deroghe alle disposizioni relative al numero minimo di alunni. È, inoltre, favorita la costituzione di pluriclassi e di istituti comprensivi.

Inoltre, ai fini della concreta attuazione del diritto allo studio, agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado statali e paritarie e delle università residenti nei comuni ad alta specificità montana sono assegnate con priorità borse di studio.

Articolo 19. Questa disposizione si occupa dei problemi della sanità nelle zone di montagna, dal momento che anche in questo settore si registrano gravi carenze e disomogeneità con la restante parte del territorio nazionale. In particolare, si prevede:

- la predisposizione di un progetto per lo sviluppo dei servizi di telemedicina destinato alle aree montane e con particolare riferimento a quelle ad alta specificità montana. Il progetto è approvato previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Per la realizzazione del progetto viene stanziata un'apposita quota del Fondo sanitario nazionale;

- la individuazione nella fissazione dei criteri di finanziamento delle aziende sanita-

rie locali, di appositi parametri per incrementare la quota capitaria spettante alle aziende operanti nei comuni ad alta specificità montana;

- la valutazione del servizio prestato dal personale medico nell'ambito di strutture sanitarie operanti nelle zone montane ai fini dell'articolo 8, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

Infine, il Ministro dell'università e della ricerca può riservare annualmente degli assegni di studio a favore di giovani laureati in medicina che si iscrivano a scuole di specializzazione, a condizione che si impegnino ad esercitare la professione, per un periodo di almeno cinque anni, in seno a strutture sanitarie ubicate nelle zone montane.

Articolo 20. Questa disposizione introduce la prima di una serie di agevolazioni fiscali destinate a favorire determinate attività svolte nei comuni ad alta specificità montana.

Si prevede che il riutilizzo di materiale inerte proveniente da lavorazioni di cava, da fanghi di segazione di materiali di cava o comunque da lavori di scavo, per la costruzione di opere pubbliche o per il recupero di aree ad alto degrado ambientale nei territori montani ad alta marginalità, non costituisce cessione ai sensi dell'articolo 85, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Inoltre, si prevede la gratuità della captazione e dell'utilizzo delle sorgenti naturali d'acqua da parte di coltivatori diretti e di imprenditori agricoli a titolo principale, per scopi domestici o aziendali.

Articolo 21. Le agevolazioni previste in questa disposizione riguardano il settore del turismo.

Per quanto concerne in particolare l'attività agrituristica, la norma riproduce il comma 3 dell'articolo 17 della legge n. 97 del 1994, il quale stabilisce che le costru-

zioni o porzioni di costruzioni rurali e relative pertinenze destinate all'esercizio dell'attività agrituristica, di cui alla legge 5 dicembre 1985, n. 730, esercitata nei territori montani, sono equiparate alle costruzioni rurali previste nell'articolo 42 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Inoltre, si attribuisce priorità nell'assegnazione delle agevolazioni di cui alla legge 29 marzo 2001, n. 135, alle istanze relative a pacchetti di vacanza incentrati nell'ambito dei territori montani.

Per gli anni 2006-2008, le proposte formulate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano riferite al settore turistico-alberghiero, ai sensi del testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse, di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 3 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 163 del 14 luglio 2000, hanno priorità nella formazione delle graduatorie speciali e nell'assegnazione delle risorse finanziarie alle stesse destinate.

Articolo 22. Questa disposizione prevede l'introduzione delle seguenti agevolazioni fiscali per impianti di risalita, teleferiche e pavorci:

a) l'aliquota prevista nell'allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, per il gasolio utilizzato dalle imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone nei comuni, è ridotta di euro 51,65 per ogni mille litri di prodotto;

b) i comuni ad alta specificità montana non sono soggetti al pagamento di un canone annuo per gli attraversamenti aerei dei corsi d'acqua e di una cauzione per l'occupazione di terreni demaniali.

Articolo 23. Con questa disposizione si assegna un contributo straordinario per gli anni 2006, 2007 e 2008 a favore della Fondazione italiana per le montagne, costituita il 26 novembre 2003, in esito all'Anno internazionale delle montagne, per concorrere all'avvio dell'importante istituzione e al conseguimento delle sue finalità di sviluppo e promozione del territorio e dell'economia montana.

Articolo 24. Con questa disposizione si stabilisce che il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 settembre di ciascun anno, sentiti l'Osservatorio istituito ai sensi dell'articolo 5 della presente legge, la Conferenza unificata e il Comitato tecnico interministeriale sulla montagna, presenta al Parlamento la relazione annuale sullo stato della montagna, con particolare riferimento all'attuazione della legge ed al quadro delle risorse da destinare al settore da parte dello Stato, su fondi propri o derivanti da programmi comunitari, al fine di conseguire gli obiettivi della politica nazionale di sviluppo delle zone montane.

Articolo 25. Con questa norma si prevede l'abrogazione dell'articolo 9 della legge n. 97 del 1994, sostituito dall'articolo 8 del presente provvedimento, e del comma 4 dell'articolo 24 della medesima legge, ora sostituito dall'articolo 25, e di ogni altra disposizione in contrasto con la nuova normativa.

Articolo 26. Prevede la copertura finanziaria del disegno di legge, disponendo che ai relativi oneri, ivi comprese le minori entrate, valutati in 100 milioni di euro annui, si provveda mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

(Finalità della legge)

1. La tutela e la valorizzazione dei territori montani costituiscono obiettivi prioritari della politica nazionale.

2. La presente legge, in attuazione dell'articolo 44 della Costituzione, prevede interventi volti a sostenere la vita delle famiglie residenti nei territori montani allo scopo di evitarne lo spopolamento e contenere la tendenza all'invecchiamento, di promuovere e valorizzare le tradizioni economiche e culturali locali, di rimuovere gli squilibri economici e sociali esistenti rispetto ai territori non montani, di garantire l'effettivo esercizio dei diritti e l'agevole accesso ai servizi pubblici essenziali di coloro che risiedono in montagna, nel rispetto dei principi di tutela ambientale e di difesa del suolo.

3. Se non è diversamente previsto, le disposizioni della presente legge si applicano ai comuni ad alta specificità montana, così come definiti nell'articolo 2. Esse si applicano anche a quelli compresi nei parchi nazionali istituiti ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

4. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano applicano la presente legge secondo le disposizioni dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.

5. In seno all'Unione europea lo Stato e, per quanto di loro competenza, le regioni e

le province autonome promuovono le azioni dirette al riconoscimento della specificità delle zone montane ed alla loro valorizzazione in sede comunitaria.

Art. 2.

(Definizioni)

1. Fatte salve le competenze legislative regionali, agli effetti della presente legge, si intende per «comune ad alta specificità montana» il comune montano che per particolari situazioni oggettive di svantaggio e per le rilevanti potenzialità di sviluppo è individuato e riconosciuto come tale in ragione dei criteri indicati nel comma 3.

2. Al fine di garantire l'uniformità nella classificazione, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con il Ministro dell'interno e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, definisce con proprio decreto le modalità di individuazione ed i criteri di selezione dei comuni e delle frazioni di comune ad alta specificità montana e l'applicabilità di eventuali deroghe nella classificazione.

3. I criteri per l'individuazione dei comuni ad alta specificità montana dovranno tenere conto della dimensione territoriale, della dimensione demografica, dell'indice di spopolamento, del reddito medio *pro capite*, del tasso di disoccupazione, della pendenza dei terreni, dell'altimetria del territorio comunale, della distanza dal capoluogo di provincia, delle presenze turistiche, dell'oggettivo svantaggio di entità amministrative poste in aree di confine o in contiguità con il territorio di regioni o province autonome, delle attività produttive extra-agricole, dell'altitudine del capoluogo del comune.

4. Le regioni, in attuazione dei criteri fissati dal decreto del Ministro per gli affari regionali e delle autonomie locali ai sensi dei commi 2 e 3, entro i successivi centoventi giorni, provvedono alla classificazione del territorio montano di riferimento, individuando i comuni o le frazioni di comune ad alta specificità montana.

5. Le regioni possono applicare correttivi nella individuazione dei comuni ad alta specificità montana evidenziando specifiche condizioni di differenziazione ed esigenze di sviluppo, con riferimento al livello di svantaggio risultante dall'applicazione dei criteri e parametri indicati nel comma 3, determinate da eventi naturali e socio-economici o da particolari contesti, quali la situazione amministrativa in aree montane di confine o in contiguità con regioni o province autonome.

6. Al fine di attenuare le situazioni locali di particolare svantaggio o di favorire specifiche esigenze di sviluppo territoriale la comunità montana o il comune montano interessato possono chiedere alla regione che, sulla scorta degli stessi criteri utilizzati per l'individuazione dei comuni ad alta specificità montana, per una frazione del proprio territorio sia prevista una classificazione diversa da quella attribuita al comune nel suo complesso.

Art. 3.

(Fondo nazionale per gli interventi nelle aree montane)

1. Le risorse già previste per il Fondo nazionale per la montagna, istituito ai sensi della legge 31 gennaio 1994, n. 97, recante nuove disposizioni per le zone montane, confluiscono tutte nel «Fondo nazionale per gli interventi nelle aree montane», istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è alimentato da trasferimenti comunitari, dello Stato e di enti pubblici di rilevanza nazionale, ed è iscritto in un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Le somme provenienti dagli enti pubblici di rilevanza nazionale sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al suddetto capitolo.

3. Le risorse erogate dal Fondo hanno carattere aggiuntivo rispetto ad ogni altro trasferimento ordinario o speciale dello Stato a favore degli enti locali e sono ripartite fra le regioni e le province autonome, che le fanno confluire nei rispettivi bilanci tra i fondi regionali per la montagna.

4. La ripartizione delle risorse del Fondo riguarda comuni montani e parzialmente montani ed è effettuata entro il 31 marzo di ciascun anno con deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), d'intesa con la Conferenza unificata, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali.

5. I criteri di ripartizione del Fondo devono tener conto dell'estensione del territorio montano e dell'entità della popolazione residente. Essi sono stabiliti con deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), sentita la Conferenza unificata, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali e con il Ministro dell'interno. Una quota del Fondo, in misura non inferiore al 10 per cento, deve essere destinata al finanziamento dei progetti speciali di cui all'articolo 7.

6. Le regioni e le province autonome disciplinano con proprio provvedimento i criteri relativi all'impiego delle risorse di cui al comma 3.

Art. 4.

(Piano nazionale delle aree montane)

1. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), previa intesa con la Conferenza unificata, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali, sentito il Ministro per i beni e le attività culturali e gli altri Ministri competenti, approva il Piano triennale nazionale delle aree montane.

2. Nel Piano dovranno essere definiti gli obiettivi della politica nazionale per la montagna, mediante l'elaborazione delle linee strategiche fondamentali per la valorizzazione e lo sviluppo dei territori montani, con particolare riferimento alle aree comprendenti comuni ad alta specificità montana.

3. I contenuti del Piano costituiscono documento preliminare per la predisposizione dei provvedimenti statali che compongono la manovra di finanza pubblica e devono essere successivamente adeguati alle disponibilità finanziarie risultanti dalla medesima.

Art. 5.

(Osservatorio per la montagna)

1. Presso il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, l'Osservatorio per la montagna, già istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 dicembre 2000, di seguito denominato «Osservatorio», promuove la conoscenza dei territori montani e la elaborazione e diffusione di progetti finalizzati allo sviluppo integrato e sostenibile delle aree di montagna.

2. L'Osservatorio cura in particolare:

a) la promozione di campagne di informazione e di ricerca sui problemi delle zone montane, anche con riferimento alla specificità della montagna in ambito comunitario ed internazionale;

b) la promozione di attività di ricerca e di sperimentazione di modelli a basso costo per la erogazione e la gestione dei servizi pubblici nelle aree montane, compatibili con i contesti territoriali a scarsa densità abitativa;

c) la promozione di progetti di valorizzazione degli itinerari storici e culturali delle zone montane;

d) la promozione di progetti di sperimentazione e di ricerca applicata ai contesti territoriali delle zone montane;

e) l'avvio delle procedure di raccolta e diffusione delle «migliori pratiche»;

f) la promozione di ricerche e di progetti relativi: alla gestione del patrimonio agro-silvo-pastorale; alla tutela ed alla valorizzazione del patrimonio della flora e della fauna selvatica e domestica; ad un miglioramento delle coltivazioni tradizionali; allo sviluppo della pastorizia; allo sviluppo delle forme di turismo sostenibile.

3. L'Osservatorio può essere consultato sulle problematiche afferenti la montagna.

4. L'Osservatorio collabora con il Comitato tecnico interministeriale per la montagna, istituito con delibera del CIPE del 13 aprile 1994, di cui al comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n.98 del 29 aprile 1994, al fine di perseguire una gestione integrata delle politiche nazionali per la montagna, e con gli osservatori regionali per la montagna.

5. In seno all'Osservatorio, con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali di concerto con il Ministro per i diritti e le pari opportunità, è istituita la Consulta femminile per i problemi delle donne in montagna, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. La Consulta esprime

parere su tutte le iniziative, sia di carattere legislativo che progettuale, riguardanti l'implementazione della specificità femminile nei processi di sviluppo delle aree montane.

6. Con decreti del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono effettuate la nomina e la definizione delle modalità di funzionamento dell'Osservatorio.

7. L'Osservatorio è composto da:

a) il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, o in sua vece il capo del dipartimento per gli affari regionali, che lo presiede;

b) un rappresentante designato dalla Conferenza unificata;

c) il Ministro per i diritti e le pari opportunità;

d) il presidente dell'Unione nazionale dei comuni e delle comunità ed enti montani (UNCEM);

e) il presidente dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI);

f) il presidente dell'Unione delle province d'Italia (UPI);

g) il presidente di Federazione nazionale dei consorzi di bacino imbrifero montano (FEDERBIM);

h) il presidente dell'Unione nazionale delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

i) tre rappresentanti designati dalle associazioni degli imprenditori maggiormente rappresentative a livello nazionale;

l) un rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale;

m) il presidente e due rappresentanti del Club alpino italiano (CAI);

n) il presidente dell'Associazione nazionale alpini (ANA);

o) il presidente della Federazione italiana sport invernali (FISI);

p) il presidente dell'associazione per la valorizzazione degli alpeggi;

q) un rappresentante del Ministro dell'ambiente e della difesa del territorio e del mare;

r) un rappresentante del Ministro dell'università e della ricerca;

s) un rappresentante del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;

t) un rappresentante del Ministro dell'economia e delle finanze;

u) un rappresentante del Ministro per i beni e le attività culturali;

v) un rappresentante del Ministro della salute;

z) un rappresentante del Ministro delle comunicazioni;

aa) un rappresentante del Ministro dello sviluppo economico;

bb) un rappresentante del Ministro dell'interno;

cc) un rappresentante del Ministro della difesa;

dd) un rappresentante del Ministro degli affari esteri;

ee) un rappresentante del Ministro per le politiche europee;

ff) un rappresentante del Ministro per i diritti e le pari opportunità;

gg) un rappresentante del Ministro della pubblica istruzione;

hh) un rappresentante del Comitato tecnico interministeriale per la montagna;

ii) un rappresentante delle associazioni dei consumatori.

8. I componenti dell'Osservatorio possono essere sostituiti da loro delegati e alle sedute possono partecipare, su invito del presidente e senza diritto di voto, esperti e rappresentanti di enti e organismi pubblici e privati. La nomina e la partecipazione dei componenti dell'Osservatorio è svolta nell'ambito delle attività istituzionali dell'Amministrazione o degli enti di appartenenza e non deve comportare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. Ai componenti pub-

blici dell'Osservatorio non compete alcuna indennità né compensi di qualsiasi natura né rimborsi spese.

9. All'Osservatorio partecipano anche tre esperti nominati dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, che ne determina il compenso con proprio decreto.

Art. 6.

(Istituto nazionale della montagna)

1. L'Ente italiano montagna (EIM), istituito dal comma 1279 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è ente di ricerca e svolge i compiti già attribuiti all'Istituto nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna dalla legge 7 agosto 1997, n. 266. Oltre a questi, esercita funzioni di servizio e di supporto scientifico per la individuazione delle linee di indirizzo finalizzate alle politiche di sviluppo e di conoscenza del territorio montano, nonché per la consulenza tecnico-scientifica degli organismi nazionali e regionali in relazione alle competenze attribuite con la presente legge.

2. L'EIM in particolare:

a) assicura il coordinamento scientifico delle attività istituzionali all'estero riguardanti il settore montano;

b) predispone, anche mediante il coordinamento di attività svolte da altri soggetti pubblici e privati, progetti speciali finalizzati allo sviluppo economico e sociale, nonché alla sicurezza ambientale delle zone montane, al miglioramento della viabilità e dei trasporti locali, all'uso sostenibile delle risorse, alla conservazione e valorizzazione delle tradizioni culturali delle popolazioni montane;

c) realizza programmi di ricerca sui problemi delle zone montane, anche con riferimento alla specificità della montagna in ambito comunitario ed internazionale;

d) svolge attività di ricerca e di sperimentazione di modelli a basso costo per l'e-

rogazione e la gestione dei servizi pubblici nelle zone montane, compatibili con i contesti territoriali a scarsa densità abitativa;

e) elabora programmi di valorizzazione degli itinerari storici e culturali delle zone montane.

3. Presso l'EIM è costituita la banca dati della montagna.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'università e della ricerca, sono previsti gli organi di amministrazione e di controllo, la dotazione organica dell'EIM e le modalità di funzionamento.

5. L'EIM è sottoposto alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero dell'università e della ricerca.

6. Il finanziamento dell'EIM è assicurato dal fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, da un contributo annuo di 500.000 euro a carico della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché da ogni altro contributo o provento delle regioni e di organismi pubblici e privati.

Art. 7.

(Progetti speciali)

1. In attuazione degli obiettivi prefissati dal Piano nazionale delle aree montane possono essere presentati, anche su iniziativa delle regioni, delle province autonome e degli altri enti pubblici o di associazioni senza scopo di lucro, progetti speciali in favore della montagna che si traducano in un complesso di interventi mirati, organici e coordinati, di valenza interregionale, in favore di territori montani disagiati, con particolare riferimento alle aree comprensive di comuni ad alta specificità montana ed alle aree di confine o poste in contiguità con regioni a statuto speciale o province autonome.

2. Gli interventi previsti nei progetti speciali dovranno perseguire prioritariamente gli obiettivi legati allo sviluppo delle attività economiche e sociali, anche mediante la garanzia di adeguati servizi per la collettività, alla sicurezza ambientale delle zone montane, al riassetto idrogeologico, alla sistemazione idraulico-forestale, al miglioramento delle vie d'accesso e dei trasporti locali, all'uso sostenibile delle risorse idriche, allo sviluppo dell'economia locale e ad interventi volti al sostegno dell'industria turistica dell'area, alla valorizzazione ed alla conservazione del patrimonio monumentale, architettonico, artistico, civile, religioso, all'edilizia rurale, ai centri storici ed al paesaggio montano, alla valorizzazione del patrimonio culturale e delle tradizioni locali delle popolazioni montane.

3. Resta ferma la disciplina contenuta nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

4. Il CIPE, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, d'intesa con la Conferenza unificata, approva i progetti speciali in favore della montagna e ne dispone il finanziamento a valere sulla quota delle risorse previste dal Fondo nazionale per gli interventi nelle aree montane di cui all'articolo 3, privilegiando le iniziative considerate prioritarie per lo sviluppo delle aree ad alta specificità montana e quelle che prevedono una partecipazione finanziaria, superiore al 30 per cento della spesa complessiva, da parte del soggetto che ha presentato il progetto.

5. Al fine della prevenzione dei dissesti ambientali e territoriali e per la prevenzione degli incendi boschivi, il Corpo forestale dello Stato attuerà progetti speciali finalizzati al monitoraggio degli ecosistemi e alla realizzazione del catasto delle aree percorse dal fuoco. A tal fine è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro a decorrere dall'esercizio finanziario 2007.

TITOLO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI AGRICOLTURA E FORESTE

Art. 8.

(Gestione del patrimonio forestale)

1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al fine di conservare, rafforzare e ripristinare le funzioni della foresta, possono attribuire alle comunità montane ed ai comuni montani finanziamenti per interventi di forestazione o di agricoltura eco-compatibile nell'ambito del piano forestale nazionale, nonché finanziare le quote di parte nazionale previste dai regolamenti comunitari a completamento delle erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e di programmi comunitari, anche in tema di pari opportunità.

2. I consorzi di miglioramento fondiario, costituiti ai sensi degli articoli 71 e seguenti del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e promossi dalle comunità montane, nonché le associazioni di proprietari riconosciute idonee e finalizzate al rimboschimento, alla tutela ed alla migliore gestione dei boschi, possono beneficiare di contributi statali, definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze, commisurati agli oneri derivanti dalle suddette attività, purché siano ritenute di interesse generale e assunte mediante apposite convenzioni pluriennali.

3. Tutte le forme di gestione indicate nel presente articolo possono godere dei benefici

previsti dall'articolo 139 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, a condizione che le superfici silvo-pastorali interessate abbiano un'estensione di almeno cinque ettari.

4. Per gli interventi di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 1 milione di euro a decorrere dall'esercizio finanziario 2007.

Art. 9.

(Potenziamento del sistema informativo della montagna)

1. Al potenziamento del sistema informativo della montagna (SIM) realizzato ai sensi dell'articolo 24 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, è attribuito carattere prioritario nell'ambito dell'attuazione dei piani di sviluppo informatico nel settore delle politiche agricole e forestali.

2. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentito il Centro nazionale per l'informatica nelle pubbliche amministrazioni (CNIPA), può stipulare accordi con altre pubbliche amministrazioni, ovvero con soggetti privati operanti nel settore informatico e telematico, al fine di assicurare la diffusione ed integrazione dei servizi telematici già esistenti in seno alla pubblica amministrazione, attraverso le infrastrutture tecnologiche ed organizzative del sistema informativo della montagna. Restano salve le regole tecniche concernenti la rete unitaria delle pubbliche amministrazioni e successive evoluzioni.

3. Gli sportelli del sistema informativo della montagna presso gli enti locali potranno essere utilizzati per l'emissione delle carte di identità elettroniche e delle carte nazionali dei servizi, tramite connessione al Centro nazionale per i servizi demografici previa autorizzazione del Ministero dell'in-

terno. Detti sportelli potranno fungere da punti di accesso dei tecnici e degli esercenti la professione notarile per l'invio certificato e documentato degli atti di variazione ipo-catastale, da determinarsi con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentito il CNIPA.

4. Per l'avvio degli interventi di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

Art. 10.

(Impianti produttivi agricoli)

1. All'articolo 27, sesto comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, dopo la parola: «commerciale» è aggiunta la seguente: «, agricolo».

Art. 11.

(Accesso dei giovani alle attività agricole)

1. Al fine di favorire l'accesso dei giovani alle attività agricole l'Istituto di servizi per il mercato agricolo e alimentare (ISMEA), nell'esercizio dei propri compiti istituzionali, attribuisce priorità agli acquisti di terreni proposti dai coltivatori diretti di età compresa tra i 18 e i 35 anni, residenti nei comuni montani, nella ripartizione dei fondi destinati alla formazione della proprietà coltivatrice, nei limiti delle disponibilità finanziarie annuali.

2. La priorità di cui al comma 1 è applicabile alle cooperative agricole previste dall'articolo 16 della legge 14 agosto 1971, n. 817, che hanno sede nei comuni montani e nelle quali la compagine dei soci sia composta

per almeno il 40 per cento da giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni residenti in comuni montani, nonché alle cooperative agricole nelle quali la compagine dei soci cooperatori sia composta almeno per il cinquanta per cento da donne.

Art. 12.

(Certificazione di ecocompatibilità)

1. Per i boschi esistenti e per le formazioni forestali create nei territori montani con specie indigene di pregio e a lungo ciclo di maturazione, gestiti con criteri di ecocompatibilità, sono istituiti la certificazione di ecocompatibilità e il marchio di garanzia che attestano la provenienza della materia prima legno.

2. La certificazione di ecocompatibilità e il marchio di cui al presente articolo possono essere rilasciati a tutti i prodotti derivati dal legno proveniente dalle zone di cui al comma 1. A tali attività si provvede con il personale ed i beni strumentali in dotazione.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza unificata, stabilisce con proprio decreto i criteri, le modalità e i diritti per il rilascio e per l'uso della certificazione e del marchio previsti nel presente articolo.

4. Ferme restando le competenze regionali in materia di foreste, le funzioni ed i compiti di controllo relativi alla certificazione di ecocompatibilità ed al corretto uso del marchio di cui al presente articolo sono esercitate dal Corpo forestale dello Stato, nell'ambito della propria dotazione organica.

TITOLO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI SERVIZI PUBBLICI E SOCIALI

Art. 13.

(Organizzazione dei servizi pubblici)

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con gli altri Ministri competenti, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispone un piano dei servizi degli uffici territoriali delle Agenzie fiscali che, ad invarianza di spesa, e tenuto conto delle attività di decentramento già avviate, garantisca una razionale dislocazione degli stessi sul territorio montano e ne consenta l'agevole accesso.

2. Il Ministero delle comunicazioni, quale autorità di regolamentazione del settore postale, ai sensi della vigente normativa vigila affinché il fornitore del servizio universale postale, nell'ambito degli obblighi da esso derivanti, tenga in particolare considerazione le zone montane.

3. Nei comuni montani, d'intesa tra gli enti interessati, possono essere istituiti centri multifunzionali nei quali concentrare una pluralità di servizi, quali i servizi ambientali, energetici, scolastici, artigianali, turistici, di comunicazione, di volontariato e di associazionismo culturale, commerciali e di sicurezza. Per lo svolgimento delle loro attività i centri multifunzionali possono stipulare convenzioni e contratti di appalto con gli imprenditori agricoli, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

Art. 14.

*(Disposizioni in materia
di associazionismo sociale)*

1. Alla legge 11 agosto 1991, n. 266, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 12, comma 1, lettera d), dopo le parole: «emergenze sociali» sono inserite le seguenti: «, ad interventi nei comuni ad alta specificità montana»;

b) all'articolo 15, comma 1, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «con particolare riguardo ai comuni ad alta specificità montana».

2. La stipula di convenzioni, ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381, nonché dell'articolo 7 della legge 11 agosto 1991, n. 266, con le associazioni sociali e di volontariato operanti nei comuni ad alta specificità montana, per finalità di sostegno alle popolazioni locali, può rientrare tra le iniziative del Fondo per le politiche sociali, istituito con l'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Art. 15.

*(Servizi radiotelevisivi e di telefonia
mobile e fissa)*

1. Per i soggetti residenti nei comuni ad alta specificità montana, nell'ambito del contratto di servizio con la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, possono essere previsti appositi programmi radiotelevisivi.

2. L'installazione, la manutenzione e la gestione degli impianti radiotelevisivi e di telefonia mobile e fissa, situati nei comuni ad alta specificità montana, sono a totale carico degli enti gestori.

3. Fermo quanto previsto dagli articoli 53 e 54 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto

2003, n. 259, i collegamenti telefonici in favore dei soggetti residenti nei comuni ad alta specificità montana sono assoggettati a formule tariffarie speciali per consumatori con esigenze sociali particolari, ai sensi dell'articolo 59 del medesimo codice. Il potenziamento delle linee elettriche a case sparse e piccoli agglomerati situati in territorio montano è realizzato in esenzione di ogni tipo di costo, con esclusione dell'imposta sul valore aggiunto e di ogni altro tributo statale.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI E TRASPORTI

Art. 16.

(Disposizioni in materia di lavori pubblici)

1. Nei comuni montani, per le opere di competenza statale di importo non superiore a 750.000 euro, gli enti appaltanti possono ricorrere alla licitazione privata con procedura semplificata.

2. Per l'affidamento degli stessi lavori di cui al comma 1, finalizzati al ripristino di opere già esistenti e danneggiate da calamità naturali o da eventi connessi al dissesto idrogeologico delle aree montane, gli enti appaltanti possono procedere mediante trattativa privata, in deroga a quanto previsto dall'articolo 57 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, previo esperimento di gara informale con l'invito di almeno cinque imprese prioritariamente locali. Per i lavori di importo non superiore a 200.000 euro, il numero delle imprese da invitare può essere ridotto a tre.

Art. 17.

(Viabilità e mobilità in montagna)

1. Al fine di agevolare la viabilità e mobilità in montagna e tenendo conto della necessità di ridurre gli effetti negativi ed i rischi derivanti dal traffico nelle zone montane ad un livello tollerabile per l'uomo, la fauna, la flora ed il loro *habitat*, per l'anno 2007 una quota del 10 per cento del fondo di cui all'articolo 54 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, così come rifinanziato dall'articolo 4, comma 143, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è destinata per la progettazione di opere di viabilità e mobilità nei territori montani.

TITOLO V

DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI ISTRUZIONE E SANITÀ

Art. 18.

(Scuole di montagna)

1. Per le istituzioni scolastiche di scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado, ubicate nei comuni ad alta specificità montana, sono consentite deroghe alle disposizioni relative al numero minimo di alunni senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato. È favorita la costituzione di pluriclassi e di istituti comprensivi.

2. Al fine della concreta attuazione del diritto allo studio, agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado statali e paritarie e delle università, i quali risiedono nei comuni ad alta specificità montana sono assegnate, con priorità, borse di studio.

Art. 19.

(Sanità di montagna)

1. Il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze, predispone un progetto per lo sviluppo dei servizi di telemedicina destinato alle aree montane e con particolare riferimento a quelle ad alta specificità montana. Il progetto è approvato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il finanziamento della realizzazione del progetto è definito nell'ambito dell'intesa nella medesima Conferenza permanente relativa al riparto del Fondo sanitario nazionale iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

2. In sede di revisione del sistema dei trasferimenti erariali si terrà adeguato conto della necessità di potenziamento dei servizi sanitari nelle aree montane.

3. Negli atti relativi alla fissazione dei criteri di finanziamento delle aziende sanitarie locali, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, individuano appositi parametri per incrementare la quota capitaria spettante alle aziende operanti nei comuni ad alta specificità montana.

4. Il servizio prestato dal personale medico nell'ambito di strutture sanitarie operanti nelle zone montane è valutato ai fini dell'articolo 8, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502.

5. Il Ministro dell'università e della ricerca può stabilire nell'ambito degli stanziamenti di bilancio relativi alle attività istituzionali, assegni di studio a favore di giovani laureati in medicina e chirurgia che si iscrivano a scuole di specializzazione, a condizione che si impegnino ad esercitare la professione, per un periodo di almeno cinque anni, in

seno a strutture sanitarie ubicate nelle zone montane.

TITOLO VI

AGEVOLAZIONI FISCALI

Art. 20.

(Agevolazioni per l'estrazione dei prodotti del sottosuolo e per l'utilizzo dell'acqua)

1. L'utilizzo di materiale inerte proveniente da lavorazioni di cava, da fanghi di segazione di materiali di cava o comunque da lavori di scavo, per la costruzione di opere pubbliche o per il recupero di aree ad alto degrado ambientale nei territori ad alta specificità montana, non costituisce cessione ai sensi dell'articolo 85, lettere *a)* e *b)*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana un decreto recante le modalità di attuazione del comma 1.

3. La captazione e l'utilizzo delle sorgenti naturali d'acqua da parte di coltivatori diretti e di imprenditori agricoli a titolo principale, per scopi domestici o aziendali, sono gratuiti.

Art. 21.

(Agevolazioni per il turismo)

1. Le costruzioni o porzioni di costruzioni rurali e relative pertinenze destinate all'esercizio dell'attività agrituristica, di cui alla legge 5 dicembre 1985, n. 730, sono equiparate alle costruzioni rurali previste nell'articolo 42 del testo unico delle imposte sui red-

diti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. L'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 10 della legge 29 marzo 2001, n. 135, è sostituito dal seguente: «Hanno inoltre priorità nell'assegnazione delle agevolazioni le istanze relative a pacchetti di vacanza localizzati nell'ambito dei territori montani».

3. Per gli anni 2007-2009 le proposte formulate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano riferite al settore turistico-alberghiero, ai sensi del testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse, di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 3 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 163 del 14 luglio 2000, hanno priorità nella formazione delle graduatorie speciali e nell'assegnazione delle risorse finanziarie alle stesse destinate.

Art. 22.

*(Agevolazioni per impianti di risalita,
teleferiche e palorci)*

1. L'aliquota prevista nell'allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, per il gasolio utilizzato dalle imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone nei comuni montani è ridotta di euro 51,65 per ogni mille litri di prodotto.

2. I comuni ad alta specificità montana non sono soggetti al pagamento di un canone annuo per gli attraversamenti aerei dei corsi d'acqua e di una cauzione per l'occupazione di terreni demaniali.

TITOLO VII
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 23.

(Contributo straordinario alla Fondazione italiana per le montagne)

1. Allo scopo di concorrere all'avvio e al perseguimento delle finalità istituzionali della Fondazione italiana per le montagne, concernenti lo sviluppo dei territori e dell'economia di montagna, è attribuito alla stessa un contributo straordinario di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

Art. 24.

(Relazione annuale sullo stato della montagna)

1. Il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 settembre di ciascun anno, sentiti l'Osservatorio istituito ai sensi dell'articolo 5 della presente legge, la Conferenza unificata e il Comitato tecnico interministeriale sulla montagna, presenta al Parlamento la relazione annuale sullo stato della montagna, con particolare riferimento all'attuazione della presente legge ed al quadro delle risorse da destinare al settore da parte dello Stato, su fondi propri o derivanti da programmi comunitari, al fine di conseguire gli obiettivi della politica nazionale di sviluppo delle zone montane.

Art. 25.

(Abrogazioni)

1. Sono abrogati l'articolo 9 e l'articolo 24, comma 4, della legge 31 gennaio 1994, n. 97.

Art. 26.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri, ivi comprese le minori entrate, derivanti dalla presente legge, valutati in 100 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.